RENDIMENTO DI CONTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1867...

Raffaele Conforti

RENDIMENTO DI CONTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

nell anno 1867

presentato all'Assemblea Generale

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

di Firenze

IL DÌ 4 GENNAIO 1868

da S. E. il Cav. Gran Croce RAFFAELE CONFORTI

PROCURATORE GENERALE

COL TITOLO, GRADO ED ONORI DI PRIMO PRESIDENTE

Senatore del Regno.

FIRENZE
TIP. E LIT. DI GIUSEPPE PELLAS
Borgognissanti Palazzo Tornabuoni
1868

RENDIMENTO DI CONTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

nell'anno 1867

presentato all'Assemblea Generale

DELLA CORTE DI CASSAZIONE

di Firenze

IL DÌ 4 GENNAIO 1868

da S. E. il Cav. Gran Croce RAFFAELE CONFORTI

PROCURATORE GENERALE

COL TITOLO, GRADO ED ONORI DI PRIMO PRESIDENTE,

Senatore del Regno.

FIRENZE
TIP. E LIT. DI GIUSEPPE PELLAS
Borgognissanti Palazzo Bossini
1868.

Onorevolissimo Signor Commendatore

PRIMO PRESIDENTE

Onorevolissimi Signori Consiglieri

Nel discorso inaugurale, che io ebbi l'onore di leggere nel principio dell'anno scorso, ragionando dell'istituzione del giurì, io dissi queste parole:

« Se intorno a questo soggetto io dovessi manifestare la mia opinione, io direi che in Italia bisogna riordinare il giurì e comporlo di elementi più seri. »

Non credetti allora di entrare in minuti particolari, atti a chiarire il mio concetto, dappoichè avrei dovuto troppo lungamente affaticare la vostra attenzione. — Credo ora che non abbia a tornarvi sgradito un breve ragionamento, il quale vi manifesti il mio pensiero. — Non vi aspettiate da me cose nuove, dappoichè intorno al soggetto del giurì si travagliarono i più dotti scrittori, e può dirsi che speculassero quanto era umanamente possibile. Talvolta, o Signori, giova

ripetere antichi veri, i quali o furono obliati o preteriti. — Nel campo scientifico ha pure un grande imperio la fortuna

La istituzione del giurì è da secoli stabilita in Inghilterra, nè alcun uomo di Stato ebbe mai il pensiero di proporne l'abolizione; la qual cosa dimostra, che gl'inglesi ebbero a lodarsi di cotesta istituzione popolare.[1]

Le nazioni, o Signori, al pari degl individui, hanno una tendenza irresistibile all'imitazione, e però la istituzione del giurì, dopo la rivoluzione dell'ottantanove, passò in Francia, e quindi nella rimanente Europa Ma le istituzioni sono come le piante, non allignano egualmente in tutt'i climi. — L'Inghilterra è un paese eminentemente pratico, le sue istituzioni non si originarono da un principio o da una teoria. Il giurì ed il sistema parlamentare vi fecero buona pruova; perocchè sono storici e nazionali, si svolsero a poco a poco secondo i bisogni, e non vi furono portati altronde come merce straniera Coteste istituzioni sono quivi rinsanguinate ed incarnate ne'costumi, sono, quasi direi, un essere sostanziale, una cosa che vive e si muove.

Di questa verità noi abbiamo un'eloquente testimonianza nella stessa storia del giurì. — Il giurì trapiantato nella rimanente Europa non rende immagine del

[1] Non mancarono però scrittori inglesi che la censurarono fortemente

giurì inglese — ne serba la forma esterna, ma non l'interno organismo — e non fu potuto attuare nella sua nupiezza originale. Infatti nella Gran Brettagna havvi il giurì per le cause criminali e per le cause civili, ed havvi il giurì di accusa. Nella rimanente Europa lo si è potuto introdurre per le cause criminali, ma è stato impossibile attuarlo per le cause civili e per l'accusa, la qual cosa dimostra quello che dissi dianzi, che le istituzioni, le quali hanno fatto buona pruova in un paese, non sempre si possono introdurre in un altro paese con la stessa felicità di successo. Dopo queste osservazioni, che dirò preliminari, vengo al soggetto.

La istituzione del giurì si fonda principalmente nella separazione del fatto e del diritto, nell'idea che i giurati, uomini del popolo, risolvano le questioni di fatto, ed i giudici le questioni di diritto.

Ora, o Signori, secondo la mia opinione, cotesto è un grande equivoco — I Presidenti delle Corti d'assise, quando pongono le questioni, non dimandano ai giurati una risposta affermativa o negativa di un fatto materiale, disvestito di ogni concetto morale o giuridico, ma dimandano se l'accusato è colpevole di un delitto, per aver compiuti alcuni atti, che la legge qualifica e definisce.

A dimostrare cotesta verità io mi valgo di un esempio tra i molti che potrei presentarvi. — Immaginiamo che l'accusa contenga l'imputazione di un delitto mancato. In qual modo il Presidente, secondo il codice toscano,

deve proporre la questione? Il Presidente la propone così: « L'accusato è egli colpevole di mancato omi-
» cidio in persona di B per avere dolosamente ese-
» guito tutto ciò che era necessario a consumarlo,
» ma il successo non è avvenuto per causa indipen-
» dente dalla volontà e dal modo di operare di esso
» accusato? »

Quante investigazioni non si richiedono per risolvere le questioni, che si racchiudono in cotesta dimanda?

Da prima è necessario che i giurati distinguano gli atti preparatorj dagli atti esecutivi, i quali talora si confondono, non essendovi una precisa linea di separazione.

In secondo luogo bisogna che distinguano gli atti esecutivi, che si richiedono nel tentativo imperfetto, dagli atti esecutivi, che si richiedono nel tentativo perfetto.

In terzo luogo è mestieri che sappiano, se debbano riguardarsi come atti esecutivi quelli, che sono assolutamente o relativamente inefficaci.

In quarto luogo è necessario che sappiano che cosa si abbia ad intendere per causa indipendente dalla volontà del colpevole, se questa causa abbia ad essere fisica o morale, se interna od esterna.

Intorno a coteste questioni ed altre, che io tralascio per brevità del discorso, si scrissero moltissimi volumi e spesso i loro autori diedero fuori discordi sentenze.

Ora è possibile che questioni, come quelle del tentativo, della complicità, della falsità ed altrettali possano

essere risolute con giusto criterio da coloro, i quali sono digiuni, non pure di scienza giuridica, ma di una qualunque istruzione? Permettetemi, o Signori, che io ne dubiti grandemente

Ed in vero quali sono i requisiti, che secondo il vigente ordinamento giudiziario si richiedono per essere giurato?

Per essere giurato si richiedono le seguenti condizioni:

1.° Essere cittadino.

2.° Avere l'età di trent'anni compiuti.

3.° Essere elettore politico

4.° Saper leggere e scrivere.

L'unico requisito, che può di lontano accennare all'intelligenza, è quello di saper leggere e scrivere, ma voi sapete che la lettura e la scrittura non sono la scienza, ma semplici istrumenti della scienza. Senza che, quando la legge richiede, che il cittadino per essere giurato debba saper leggere e scrivere, non richiede già che sappia leggere e scrivere correttamente, basta che sappia scorbiare l'abbicì e leggere a fatica e stentatamente. Per la qual cosa può dirsi che il Legislatore, anzi che dalla intelligenza e dalla istruzione, ha preso lo mosse dal censo, allorquando ha costituito il giurì

Ora, secondo la mia opinione e quella di riputati scrittori, giurati debbono essere coloro, i quali forniti di una certa istruzione, possano giudicare rettamente della libertà e dell'onore de' cittadini. Nè si dica

che in tal guisa sarebbe violato il principio sostanziale della istituzione de' giurati, il quale richiede che i giudizi si deferiscano all'universalità de' cittadini, perocchè io non sostengo che la facoltà di giudicare debba essere attribuita ad una casta privilegiata, ma a tutti coloro, che come cittadini cólti ed istruiti, ispirano fiducia che la giustizia sociale sia rettamente amministrata.[1]

Se non che può opporsi: con l'ordinamento giudiziario ora in vigore è agevol cosa formare la lista de' giurati, perocchè i loro requisiti sono precisi e determinati; il che non avviene prendendo le mosse dalla coltura e dalla istruzione.

Ecco il vero nodo della questione, ecco la sola difficoltà che ha una certa apparisceeza, ma la difficoltà non è insuperabile, solo che si smettano le preconcette opinioni o si voglia sinceramente risolvere uno dei più grandi problemi dell'epoca nostra. — Certo, o Signori, ove si dimandi ai cittadini: volete essere giudicati da uomini abili all'ufficio della giudicatura, oppure da uomini ignoranti ed inabili, essi risponderanno di volere essere giudicati da coloro che ne hanno la sufficienza. — Se dunque ciò è indubitato, non bisogna che ci sgomentiamo innanzi ad una difficoltà superabile.

Io ammetterei per giurati tutt'i cittadini, i quali hanno un titolo che ne dimostri la coltura.

[1] Questa idea non è nuova. Essa fu discussa nelle assemblee, e sostenuta da riputati scrittori. Veggasi specialmente l'opera pregiata del Pisanelli intorno alla istituzione dei giurì.

Ammetterei: coloro i quali esercitano una professione od un arte liberale, i professori dell'Università, degli Istituti, de' Licei, de' Collegi, de' Ginnasi, delle Scuole Elementari, gl'insegnanti di qualunque disciplina, coloro i quali conseguirono la laurea in una Università, coloro i quali conseguirono i primi gradi accademici, i soci delle varie accademie, coloro che per mezzo della stampa diedero pruova di una certa istruzione, i negozianti iscritti nelle liste della Camera di Commercio e gl'impiegati amministrativi.

Se non che potrebbe obbiettarsi: con questo metodo verrebbe molto a restringersi il numero dei giurati, o quindi una classe di cittadini sarebbe sopraccaricata di lavori e di disagi. Questa istanza che sembra grave, facilmente si dilegua.

Apparentemente il numero de'giurati, secondo il presente ordinamento giudiziario, sembra assai grande verso di quello, che secondo il mio metodo, sarebbe chiamato alla giuria, ma quando si entri nel profondo della questione, si riconosce che la cosa procede diversamente. Secondo il presente ordinamento, in ogni comune si forma una lista generale de' cittadini aventi la residenza nel territorio comunale, ne' quali concorrano i requisiti necessari per essere giurati.

Una Commissione a termini dell'articolo 95 esamina la lista generale dei giurati di ciascun circolo, e per via di eliminazione riduce alla metà il numero degl'inscritti, eccedente quello de'giurati assegnati ai diversi circoli — Quindi la lista è trasmessa al Prefetto,

il quale ne elimina l'altra metà. Le liste così ridotte vengono trasmesse ai Presidenti de' tribunali. Per la qual cosa è chiaro, che, quantunque la lista generale de' giurati sia molto estesa, essa grandemente si restringe atteso le riduzioni, a cui va soggetta da parte della Commissione e finalmente da parte del Prefetto

Nel sistema da me proposto non vi sarebbe questa duplice eliminazione, perocchè tutti quelli che esercitano professioni od arti liberali, tutti i letterati, tutti coloro che conseguirono laurea o gradi accademici, e via discorrendo, costituirebbero la lista definitiva de' giurati Che se per avventura s'insistesse sovra questa difficoltà, la lista dei giurati potrebbe ampliarsi, facendo abilità ai cittadini di essere giurati all'età di venticinque anni compiuti, invece di trenta che si richiedono dal vigente ordinamento giudiziario — Ed invero l'uomo a venticinque anni è giunto, al dire del Leopardi, al supremo grado della giovinezza, ha l'esercizio compiuto di tutt'i diritti civili, è insomma un uomo intero, e non si vede perchè non abbia per l'età l'attitudine ad essere giurato.

Che se a taluno paresse ancora, non ostante i temperamenti da me proposti, ristretto il numero de' giurati, io non dubiterei di spingere più oltre le mie osservazioni Il giurì era in Inghilterra da secoli e l'Europa volle imitarla — In Inghilterra il numero dei giurati che pronunzia il verdetto è di dodici e in Europa si volle, che il numero dei giurati fosse di dodici — Io non voglio qui fare sfoggio di una fa-

erle erudizione, ricercando la origine ed il motivo storico, per cui questo numero prevalse in Inghilterra. — Se il facessi, sarei lungo e fastidioso e mi allontanerei dal mio scopo. — Solo dirò che in Inghilterra il numero assai grande de' giurati che pronunziano il verdetto, è giustificato dalla circostanza che essi risolvono le questioni ad unanimità. — Importa poco se questa unanimità sia spontanea o forzata; fatto è che essi non possono uscire dalla camera delle loro deliberazioni, qualora non sieno pienamente d'accordo nella votazione. Presso di noi per l'opposto ai giurati per affermare il verdetto bastano sette voti. — Stando le cose in questi termini è questione di sapere, se un maggior numero di giurati rassicuri più con la semplice maggioranza la libertà dei cittadini, di quello che faccia un minor numero — Ebbene, Signori, io credo che nella seconda ipotesi si giovi meglio la difesa del cittadino Cotesta opinione a prima vista sembrerà paradossale, ma quando la si ponderi, si vedrà ch'essa ha un fondamento di vero.

Mi rimembra aver letto nella mia prima giovinezza un libro *Sulle probabilità* del famoso autore del sistema planetario. — In quel libro appunto si pone la questione — se nel sistema della semplice maggioranza vi sia maggior guarentia per l'accusato nel numero maggiore o minore de votanti

Cominciamo dal giudizio di dodici giurati e poi scenderemo al giudizio di dieci, di otto e finalmente di sei votanti, ch' era il numero delle nostre Corti Criminali.

Nel primo caso avremo il verdetto di sette sopra cinque, sette pel sì e cinque pel no

Nel secondo caso avremo sei pel sì e quattro pel no

Nel terzo caso avremo cinque pel sì e tre pel no

Nel quarto caso avremo quattro pel sì e due pel no; vale a dire due terzi di voti necessari per la condanna.

Ora è indubitato che sette è a cinque in minore proporzione di sei a quattro, di cinque a tre, di quattro a due; e quindi non sarebbe strano che invece di dodici giurati, sei potessero riputarsi sufficienti a pronunciare un verdetto.

La composizione del giurì da me proposta sarebbe da preferirsi per altro motivo Il potere esecutivo non vi avrebbe ingerenza, perocchè la lista non dovrebbe essere limitata dal Prefetto, ch'è un magistrato del potere esecutivo; la qual cosa può indurre il sospetto che si tolgano dalla lista coloro, i quali non professano alcune opinioni politiche, e quindi talora la lista medesima potrebbe riguardarsi, almeno in parte, come l'opera di un partito che si ritrova al governo

Il metodo da me proposto ha ancora un altro vantaggio — Col vigente ordinamento giudiziario il numero di dodici giurati votanti può riuscire e spesso riesce di pochissimo profitto Infatti avviene talora che nel numero di dodici giurati si trovino undici contadini ed un uomo grandemente istruito e pratico degli affari — In questo caso che cosa accade? L'uomo istruito esercita un impero, una prevalenza su gli altri

giurati, i quali, perchè poveri di spirito, lo seguono ciecamente ed il perchè non sanno. Cotesto inconveniente non potrebbe aver luogo, quando il giuri fosse composto unicamente di uomini cólti ed istruiti, perocchè costoro sarebbero tutti pari all'ufficio

Pigliando le mosse dalla coltura e dalla istruzione non viene neppure neglatto l'elemento del censo, dappoichè è difficile immaginare che i giurati, secondo l'ordinamento da me proposto, non paghino un'imposta corrispondente a quella, che si richiede per essere giurato a tenore del vigente ordinamento giudiziario.

Una sola eccezione io farei alla regola da me stabilita, che per essere giurato bisogna avere un titolo che ne dimostri la coltura, e questa eccezione io la farei pei grandi proprietari della provincia; per coloro in somma, i quali pagano un alto censo, che sarebbe determinato dalla legge. M'induco a questa eccezione, sia perchè la grande proprietà è un elemento di ordine, sia perchè è difficile immaginare che un grande proprietario difetti di una certa educazione ed istruzione, quantunque non abbia un titolo atto a dimostrarlo.

Contro la costituzione del giurì che io propongo potrebbe però farsi la seguente istanza. Nella lista generale sta bene che sieno compresi tutti gli uomini cólti, ma non basta la coltura a rendere un giusto verdetto — Tra gli uomini cólti possono ancora ritrovarsi gl'immorali, che sono tanto più perniciosi,

quanto sono più intelligenti ed istruiti. La scienza è un pessimo istrumento nelle mani del malvagio.

A questa istanza bisogna dare una risposta, la quale, secondo me, è agevolissima. — Una delle guarantie della giustizia è la libera ricusa senza addurne i motivi. — Ora il Pubblico Ministero deve conoscere la qualità de' giurati, quindi ricuserà quelli che per la loro morale non gl'ispirano alcuna fiducia. Se questo non bastasse, si potrebbe adottare qualche altro temperamento per purgare la lista di quei giurati, che per le loro qualità morali non godono la pubblica opinione.

Ma basta forse fondare la costituzione del giurì sulla coltura e l'istruzione? Non conviene forse rinsaldare questa istituzione con altre guarantie? Sì certo: non bisogna soffermarsi al solo ordinamento che dirò esterno del giurì, ma è mestieri con altri mezzi rendere più facile ad attuarsi la giustizia popolare. Uno di questi mezzi, o Signori, io credo che consista nel rendere il dettato del codice penale più trasparente, più semplice, meno astruso, più accessibile insomma alla comune intelligenza. — I codici che ora reggono il Regno d'Italia non furono scritti pei giurati, ma pei magistrati, i quali fecero profondi studi nel giure, e li fortificarono con una pratica lunga ed intelligente. Specialmente il codice toscano, che imitò il dettato dei giureconsulti germanici, è molto scientifico e quindi poco accessibile alla intelligenza de' giurati. — Il Regno d'Italia ora è retto da quattro codici criminali;

questa difformità è prossima a sparire; dappoichè una Giunta composta di uomini competenti si travaglia con assiduità ed amore intorno ad un nuovo codice criminale comune a tutto il regno italiano, ed io spero che il suo dettato risponderà alla istituzione dei giurati.

Ciò non basta. — La posizione delle questioni è molto difficile e complicata, onde avviene che molti annullamenti si verificano presso la Corte di Cassazione. — Quantunque questa parte della procedura criminale sia stata tante volte modificata e corretta, io non credo ch'essa sia stata sufficientemente studiata, o che almeno intorno ad essa siasi detta l'ultima parola dagli scrittori. — Ove la posizione delle questioni potesse condursi ad una maggiore semplicità, si renderebbe un gran servizio alla giustizia sociale.

Se io volessi entrare nella disamina del miglior modo di porre le questioni, dovrei distendermi in troppo lunghe e svariate osservazioni, in troppi raffronti, e quindi molto lungi mi caccerebbe l'astruso tema.

So non che, o Signori, vi sono avversari così ostinati, i quali pensano che, sebbene si modifichi e si migliori la istituzione del giurì, mai non possano per suo mezzo ottenersi verdetti giusti e regolari e quindi vorrebbero instaurare l'ufficio de' giudici permanenti di fatto e di diritto. Ma costoro non riflettono che i giurati non sono abbandonati a sè stessi, ma sono efficacemente aiutati ed assistiti dalla Magistratura, la quale è tanta parte del giudizio popolare.

Da prima la istruzione de' processi, la sentenza della sezione di accusa e l'atto di accusa, fondamento del giudizio criminale, sono opera della Magistratura. Quando l'istruzione è ben condotta, quando la sentenza di accusa e l'atto di accusa sono bene orditi, si è alla metà dell'opera e si apre con ottimi auspici la pubblica discussione — Un Magistrato, il Presidente, la dirige *sine ira et studio* ed assennatamente decide con gli altri giudici i diversi incidenti, fa il sunto coscienzioso e preciso delle ragioni contro e prò dell'accusato, ed infine pone le quistioni, che sono la parte più difficile delle difficili sue funzioni.

Quando le questioni sono ben poste, sono ben risolute, dove che quando non vengano poste a termini di legge risulta il verdetto necessariamente erroneo. È grave la responsabilità di un Presidente di Corte di assise. Per riuscire nel difficile suo compito oltre ad una consumata dottrina, in lui si richiede non pure l'amore, ma l'entusiasmo della giustizia.

Pronunziato il verdetto dai giurati, ha forse la giustizia detto l'ultima parola? non rimane alla Magistratura un altro compito non meno grave? — Il diritto criminale non è forse una scienza ed una vasta scienza, la quale attinge i suoi principj nella più riposta filosofia?

Signori! — Nel secolo decimottavo fu pubblicato in Italia un libro, piccolo di mole, ma immenso per profondità di vedute e per novità di concetti. Quel piccolo libro produsse una rivoluzione nella scienza

del diritto e nella legislazione criminale del vecchio e del nuovo mondo — Voi intendete che io alludo al libro de' delitti e delle pene di Cesare Beccaria. — L'autore, indignato dell'arbitrio sconfinato de' giudici nell'applicazione di pene barbare e feroci, sostenne che le leggi criminali si debbano applicare alla lettera e quindi sia interdetta qualunque interpretazione. — Niente è più pericoloso, egli disse, dell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito delle leggi. — Adottare questo assioma, egli soggiunse, torna lo stesso che rompere tutti gli argini al torrente delle opinioni. — Questo concetto, per reazione contro gli antichi tribunali, fu generalmente accettato, ma in corso di tempo venne respinto, e fu ritenuto, che le leggi criminali sono capaci di una liberale interpretazione. Donde poi si originò quella sapiente e generosa giurisprudenza, che fa tanto onore ai tribunali e specialmente alle Corti Supreme italiane.

Uno scrittore,[1] che noi tutti conosciamo, disse con frase energica, che coloro i quali ignorano o spregiano il diritto romano, sono gli eretici del diritto, e disse bene. Ed io vi aggiungo che coloro i quali non hanno una oculata contezza del diritto filosofico, ed attingono unicamente dall'editto del Pretore, sono anch'essi gli eresiarchi del diritto. — Le leggi positive sono ben presto destinate a perire, qualora non siano la fedele espressione del diritto storico e razionale.

Le leggi scritte sono formole generali, impersonali,

[1] Il Consigliere di questa Corte Suprema comm. Bandi.

astratte. — Esse rendono la immagine del riposo e dell'immobilità. — Esse rimangono immutate per molti lustri e talora per secoli, mentre il mondo procede e la civiltà progredisce. Per l'opposto la giurisprudenza è qual cosa di concreto; si rimuta, si esplica, si ricompie, è piena di vita e di movimento — Cômpito nobilissimo de' Magistrati è quello di ritemprare le leggi, la storia paesana e forestiera ce ne offre moltissimi esempi.

In sul principio del corrente secolo nel già reame di Napoli furono promulgate le leggi francesi, prodighe oltremodo della pena capitale. Il reato tentato e consumato era egualmente punito. La complicità semplicemente accessoria era pareggiata alla reità principale.[1] I giudici non furono dcceli istrumenti di quelle leggi draconiane o vi fecero argine con una generosa giurisprudenza. Secondo quelle leggi era reo di morte, tanto l'autore di un assassinio consumato, quanto l'autore di un assassinio semplicemente tentato, ma la Corte di Cassazione non volle riconoscere nel reato il solo principio soggettivo, ed annullò costantemente tutte le decisioni che vi si conformavano. Quante vittime fossero per tal modo risparmiate è facile immaginare, certo un'ampia messe fu rapita al carnefice. I governanti non osarono contrastare alla pubblica opinione, i Magistrati, autori di quella sapiente e generosa giurisprudenza, furono segno del pubblico plauso, e

[1] Veggansi le mie osservazioni intorno al principio informatore del codice penale e della giurisprudenza negli Stati Sardi.

nel 1819 videro nel nuovo codice criminale riconosciute le loro dottrine.

Io dissi altra volta a lode della Magistratura toscana, ch'essa non si pose giammai a servizio della politica, ed ora aggiungo che fu suo costante costume di raggentilire le leggi criminali, conforme ai principj dell'umanità e della scienza. Se io volessi rimemorare tutti gli atti, in cui rifulse la virtù di questa Corte Suprema, passerei i termini di questo ragionamento. — Io non dirò come liberamente Ella interpretasse il decreto del 20 giugno 1833 relativo all'ordinanza della Marina, come mantenesse inviolato il sistema orale de' giudizj contro il comandante austriaco, che faceva divieto ai militari di obbedire alle citazioni di comparire ne' pubblici dibattimenti, ed altre cose su questo andare. Ma non posso rimanermi dal rimembrare il seguente fatto.

Quando Lucca fu congiunta alla Toscana, un proclama granducale prometteva mite signoria, ed aboliva la pena di morte, che non era gradita ai lucchesi. — Quella abolizione era ristretta evidentemente al solo territorio di Lucca; ma non così la intese la Corte Suprema, la quale ritenne che in tutta la Toscana era abolito il patibolo per principio di umanità e di uguaglianza, quantunque il senso letterale del proclama vi ripugnasse [1]

[1] Leggansi i cenni biografici del dottissimo giureconsulto prof. Francesco Carrara relativi all'illustre magistrato e giurista Giuseppe Puccioni.

L'Inghilterra non ha codici propriamente parlando, ma leggi disgregate, ripugnanti e per vetustà rugginose e barbariche. Se le leggi inglesi fossero letteralmente eseguite, lo stato giuridico della Gran Bettagna renderebbe la immagine del medio evo.[1] Ma alle leggi difettose soccorse la saggezza de' Magistrati. — Una legge promulgata sotto il regno di Edoardo III puniva con la pena capitale, non solo i colpevoli di alto tradimento, ma anche coloro che per un sentimento di pietà, che al dire del Foscolo è forse l'unica virtù disinteressata degli uomini, loro concedevano un fuggevolo asilo. Lady Alise sotto il regno di Giacomo II fu condannata al rogo, e per grazia ebbe mozzo il capo, per aver dato ricetto a tre ribelli, i quali fuggivano l'ira del Re crudele e sanguinario. — Quella legge inumana mai non venne abolita, nè rimutata altrimenti; non pertanto, dopo il giudice Zeffray, il cui nome suona infame nella memoria degli inglesi, nessun giudice volle eseguirla, e per virtù di una tacita prescrizione, dice il grande storico Macauley, fu concesso, specialmente alle donne, il privilegio della pietà, ch'è una delle più incantevoli doti del gentil sesso.

Questa Corte di Cassazione rendè nell'anno 1867, come in quello che lo precedette giustizia assidua ed

[1] Pellegrino Rossi disse: « essere una verità oggi giorno universalmente provata, che in Inghilterra senza il diritto di grazia e le pietose menzogne del Giury, l'amministrazione della giustizia criminale sarebbe un orribile macello. »

imparziale, mantenendo sacro ed inviolato il culto della legge.

Nè sia lode precipua all'onorandissimo signor comm. Primo Presidente,[1] che con fermezza e sapienza ammirabile sostiene il lustro di questo Supremo Collegio; nè sia lode all'onorev. comm. Presidente di Sezione,[2] che con dottrina e sollecitudine adempie le sue funzioni; nè sia lode agli egregi consiglieri, che sostengono così gravi e dotte fatiche in entrambe le Sezioni. Nè voglio defraudare della debita lode i miei colleghi del Pubblico Ministero, che coi loro nobili studi prepararono le decisioni della Corte Suprema.

Mi gode poi l'animo di tributare meritate lodi agli Avvocati ed ai Procuratori, che con tanto zelo e dottrina sostengono il decoro di un Ordine, al quale io mi reputo a ventura e ad onore di essere appartenuto.

Signori,

Nell'anno scorso la Corte di Cassazione ha fatto perdite dolorose, tre suoi consiglieri, uno in istato di riposo e due in attività di servizio pagarono alla natura l'estremo tributo.

Il commendatore Vincenzo Gesenini di robusto intelletto e di tenace memoria, mercè studio indefesso,

[1] S. E. il sig. Commend. Paolo Onorato Vigliani Cav. di Gran Croce decorato del Gran Cordone, Senatore del Regno ec. ec.

[2] S. E. il sig. Commend. Enrico Poggi, Senatore del Regno.

acquistò nelle scienze morali e filosofiche non comune perizia. Quantunque dottissimo non lasciò fama duratura di sè, perocchè non pubblicò per le stampe alcuna opera che lo raccomandasse alla posterità. Era nemico della fama fuggitiva che viene dalle scritture mediocri. Al solo scrittore che sapesse mostrarsi originale egli concedeva il diritto di erigersi maestro degli altri per mezzo della stampa.

Fu membro dell'antica Consulta e di questa Corte Suprema. Nel 1848 fu presidente della Consulta di Stato, poi del Consiglio di Stato. Rifiutò di essere Ministro per non lasciare le sue lettere predilette e per desiderio di pace.

Quando vide le nuove sorti della Toscana si riconobbe straniero ai mutati tempi. Fu disinteressato e benefico, morì ricchissimo di libri, poverissimo di pecunia, come era nato, ma lasciò in questa città onorato e vivissimo desiderio di sè.

Il consigliere Luigi Giachi, fu discepolo del Giannini, da cui ritrasse l'amore dello studio, il culto della giustizia. L'Avvocheria non era palestra che convenisse alla sua natura. La tentò quanto bastasse per dar pubblica prova della sua idoneità nelle discipline giuridiche, e per farsene scala alla Magistratura. Auditore dapprima nel tribunale collegiale di Pistoia, dopo la riforma giudiziaria del 1838 fu Presidente di vari tribunali di prima istanza, poi salì alla Corte di appello di Firenze e finalmente a questa

Corte Suprema. Fu geloso custode della sua dignità, sentì altamente dell'ufficio di magistrato, e fu per i suoi colleghi oggetto continuo di ammirazione e di affetto per la sua modestia, e per la sua devozione al servizio.

Il Venturi, nato a Roveredo nel Tirolo italiano, fece parte del Governo Provvisorio di Venezia nel 1848, fu membro della giunta di revisione di terza istanza, Presidente della commissione di grazia e membro del consiglio de' giureconsulti in argomenti di legislazione, ne' quali uffici fece prova di senno maturo, di savia prudenza e di scrupolosa diligenza. Il Governo Provvisorio gli affidò nel 1849 il carico d'inviato straordinario presso i governi di Toscana, di Roma e di Torino. Il governo austriaco, rientrato per forza delle armi in Venezia, prima lo sospendeva, poi lo destituiva.

Tornata libera la Lombardia nel 1859, il Governo del Re lo nominò Presidente del Tribunale di Commercio a Milano, indi membro della Giunta incaricata di rivedere il codice civile Albertino, e finalmente consigliere della Corte di Cassazione di Milano, donde nel 1866 venne trasferito in questa Corte di Cassazione di Firenze. Magistrato laborioso e dotto, specialmente nel diritto feudale, fu amato e rimpianto da quanti poterono apprezzare la purità de' suoi costumi e la sua devozione alla patria.

Signori,

— L'anno 1867 è stato un anno nefasto per l'Italia. Il morbo indiano invadeva tutta la penisola, ed a migliaia mieteva le vite dei cittadini, quindi lutti domestici, cessazione del lavoro, miseria. Rifulse in tanta sventura la virtù del soldato, che divise il suo pane col povero, talora amministrò in luogo di coloro, che vigliaccamente fuggivano, con amore fraterno tolse a curare gli infermi derelitti e non disdegnò di trasportarne le morte spoglie all'ultima dimora. Per guiderdone di tanta abnegazione ed umanità fu segno dell'ira di popolazioni ignoranti, che lui, incredibile a dirsi! facevano reo del flagello devastatore. — Quasi non bastasse cotanta sventura, la Corte di Roma, fedele alle sue tradizioni ed alla sua storia secolare, chiamava nel centro della penisola lo straniero. — Se le passioni, o Signori, non giungono nell'alta regione in cui ci troviamo, le sventure della patria hanno un eco doloroso anche in questo tranquillo asilo del diritto. Ma rinfranchiamo l'animo nostro e stretti in un fascio magistrati, amministratori, soldati, cittadini compiamo il nostro dovere, rafermiamo questo sublime edifizio della unità della patria, cementato dal sangue di tante generazioni. — Il mezzo più efficace per riuscirvi è l'osservanza della legge, e la concordia de' poteri costituzionali dello Stato.

STATISTICA

DEGLI AFFARI TRATTATI DALLA CORTE NELL'ANNO 1867

Parte Civile

Ricorsi pendenti al 1 gennaio 1867	14
» presentati nell'anno	83
Totale	97

Ricorsi discussi.

In affari civili	43
In affari commerciali	9
In affari di volontaria giurisdizione	2
Totale	54

Sentenze di rigetto	38
» di annullamento	16
Cancellazioni dal ruolo	1
Totale	55

Ricorsi pendenti al 1 gennaio 1868 [1]	40
Requisitorie scritte sopra ricorsi di volontaria giurisdizione	2
Conclusioni del Pubblico Ministero conformi alla sentenza	42
Idem contrarie alla sentenza	7
Idem contrarie in parte	3
Totale	54

[1] A spiegazione dell'arretrato cou cui si chiude l'annata occorre di avvertire:

1° Che nell'agosto, all'epoca delle vacanze, non esisteva presso alla Corte neppure un affare civile da spedire, talchè andarono vuote non poche udienze.

2° Che tutti i ricorsi ora pendenti sono stati introdotti nel corso delle ferie, e non si cominciò a spedirli che nel novembre, quando si è ripreso il servizio ordinario.

3° Che due cause le quali dovevano discutersi nel mese di novembre, sono state rinviate all'anno nuovo a udienze da stabilirsi, attese trattative di accomodamento.

4° Che nemmeno tre cause state discusse nei mesi decorsi sarebbero state anche decise nel 1867, se la morte improvvisa del Cons. Gnechi non avesse obbligato la Corte a doverle nuovamente discutere avanti una nuova sezione.

5° Che altre cause non si sono spedite nella udienza fissata, per impedimento dei difensori o ad istanza delle parti.

6° Che n. 22 cause comprese quelle di cui al n. 3 sono già portate sul ruolo d'udienza per i mesi di gennaio e febbraio, e pendono allo studio o del Pubblico Ministero o dei Relatori.

7° Finalmente che in oltre n. 16 cause i processi giacciono tuttora in cancelleria per le incombenze di legge, o decorrono sempre i termini della fase istruttoria, di guisa che non può per anche aver luogo la fissazione dell'udienza e la nomina del Relatore.

Parte Penale

Ricorsi pendenti al 1 gennaio 1867	15	*Totale*	N. 294
presentati nell'anno	279		

ciob contro:

Sentenze d'Assise	101		
» d'Appello	84		
» di Tribunale	34		
» di Pretore	41	*Totale uguale*	N. 279
» di Consigli di disciplina della G. N.	19		

Ricorsi discussi.

in materia criminale	95
» correzionale	94
» di polizia e di pubblica sicurezza	28
» della Guardia Nazionale	19
» in materia finanziaria	26
Totale	262
Ricorsi pendenti al 1 gennaio 1868	32
Totale uguale	294

Cause correzionali relative al Codice penale toscano	189
Al regolamento di polizia punitiva	23
A leggi speciali	50
Totale	262

Sentenze di rigetto del ricorso	196
» di annullamento delle sentenze	66
Totale	N. 262

Conclusioni del P. M. conformi alla sentenza	237
» contrarie alla sentenza	25
Totale	262

Conflitti di giurisdizione.

Al 1 gennaio 1867	5
Pervenuti alla Corte in seguito a R. Decreto	7
» dall'autorità giudiziaria	6
Totale	18
Risoluti nell'anno	15
Rimasti pendenti al 1 gennaio 1868	3

AFFARI SPECIALI

ALLE CORTI DI ASSISE

Num. dei processi al 1 gennaio 1867	4
» presentati nell'anno	101
Totale	105
Num. delle sentenze di rigetto	71
» di annullamento	24
Totale	95
Num. dei processi pendenti al 1 gennaio 1868	10
Conclusioni del Pubblico Ministero conformi	86
» contrarie	9
Totale	95
Annullamenti per difetto delle questioni	12
» per cattiva risoluzione d'incidenti	1
» per difetto nel verbale d'udienza	4
» per falsa applicazione della legge penale e di procedura	7
Totale	24

N.B. Gli affari pendenti furono già fissati per la discussione, meno alcuni pochi nei quali non sono ancora trascorsi i termini legali.